



Statuti

Articolo 1: Natura e scopi

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS) è un'associazione ai sensi degli art. 60 ss CC. La sua sede corrisponde al domicilio della presidente o del presidente.

La CDLS rappresenta gli interessi dei licei a livello federale e intercantonale e sostiene i suoi membri a livello cantonale.

La CDLS ha come scopo la promozione dell'insegnamento liceale in Svizzera. Essa vuole promuovere tra i membri lo scambio di idee e di informazioni nel campo della formazione liceale, dello sviluppo degli istituti liceali, dell'educazione e della direzione degli istituti.

La CDLS collabora con le altre conferenze di livello secondario II e con l'organizzazione mantello delle università svizzere (swissuniversities). La CDLS si propone di creare contatti con altre istituzioni della formazione, rispettivamente con le loro conferenze.

La CDLS può associarsi ad altre conferenze o organizzazioni con lo scopo di rappresentarvi i propri interessi.

Articolo 2: Membri

Sono ammessi come membri della CDLS le direttrici e i direttori dei licei svizzeri riconosciuti dalla Confederazione e, inoltre, le direttrici e i direttori di scuole di maturità per adulti, nonché dei licei di scuole svizzere all'estero. Ogni membro ha diritto a un voto.

Il comitato decide sull'ammissione, quali membri, delle direttrici e dei direttori di istituti, le cui strutture sono particolari.

Possono ottenere lo statuto di ospiti della CDLS le direttrici e i direttori di licei, i cui certificati di maturità non sono ancora riconosciuti dalla Confederazione. Essi non hanno diritto di voto e non sono obbligati a versare una quota annua.

Le direttrici e i direttori designati dalle autorità in vista dell'apertura di un nuovo liceo sono invitati a partecipare ai lavori della CDLS. Essi non hanno diritto di voto né di elezione e non sono obbligati a versare una quota annua.

Un membro impedito a partecipare a una seduta convocata può farsi rappresentare da un delegato, a condizione che il comitato ne sia informato. Il delegato ha gli stessi diritti del membro rappresentato.

Articolo 3: Organi

La CDLS è composta dai seguenti organi:

- l'assemblea generale dei soci,
- il comitato,
- l'organo di revisione,
- il segretariato.



Articolo 4: Conferenza delle rappresentanti e dei rappresentanti cantonali

Ogni direttrice e direttore rappresenta il proprio cantone nella Conferenza delle rappresentanti e dei rappresentanti cantonali.

La Conferenza delle rappresentanti e dei rappresentanti cantonali si riunisce di norma annualmente ed è finalizzata alla presa di decisioni e al posizionamento della CDLS su questioni di politica dell'educazione e della formazione. Essa ha il diritto di presentare proposte all'Assemblea dei membri e al comitato.

Articolo 5: Assemblea generale

L'assemblea generale dei membri è l'organo supremo dell'associazione. È prevista un'assemblea generale ordinaria ogni anno. Assemblee straordinarie possono essere convocate sia dal comitato, sia su domanda di un quinto dei membri.

L'assemblea dei membri è convocata dal comitato, con un anticipo di almeno un mese e con comunicazione dell'ordine del giorno. Le proposte dei membri all'attenzione dell'assemblea devono essere sottoposte per iscritto al presidente o alla presidente almeno dieci giorni prima della data nella quale sarà tenuta l'assemblea.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti all'assemblea. In caso di parità di voto, la decisione spetta al presidente o alla presidente.

La modifica degli statuti e lo scioglimento dell'associazione esigono una maggioranza di due terzi dei membri presenti all'assemblea.

Articolo 6: Competenze dell'assemblea

L'assemblea dei membri è competente per:

- approvare il rapporto annuale del presidente o della presidente,
- approvare il bilancio annuale,
- approvare un piano finanziario e operativo pluriennale,
- dare scarico al comitato,
- fissare la quota annua,
- prendere atto dei rapporti dei delegati della CDLS nelle commissioni ufficiali,
- deliberare su mozioni,
- eleggere il presidente o la presidente, nonché il comitato,
- eleggere l'organo di revisione,
- apportare modifiche statutarie.

Articolo 7: Comitato

Il comitato è composto da 5 a 9 membri. È presieduto dalla presidente/ dal presidente. Per il resto, il comitato si costituisce autonomamente.

Il comitato viene eletto dall'assemblea dei membri per un periodo amministrativo di tre anni. Nell'elezione dei membri del comitato si deve prestare particolare attenzione a una sua composizione equilibrata (ad esempio relativamente al genere e alla regione linguistica di provenienza dei membri o alla dimensione delle loro scuole). Il presidente può essere rieletto per un secondo periodo. Gli altri membri del consiglio possono essere rieletti più volte.



Articolo 8: Compiti e competenze del comitato

Il comitato dirige gli affari dell'associazione non riservati, per legge o per statuti, ad altro organo.

In modo più specifico il comitato dispone delle seguenti competenze:

- Le decisioni relative all'ammissione nonché all'esclusione di membri (in conformità agli art. 2 e 11),
- la rappresentanza della CDLS in altre conferenze e organizzazioni, nonché nelle riunioni dei servizi ufficiali della Confederazione elvetica,
- la designazione dei membri rappresentanti la CDLS nelle commissioni e negli organi ufficiali in cui la CDLS può delegare una rappresentanza,
- l'organizzazione dell'assemblea generale dei membri,
- l'emanazione di regolamenti per le attività operative,
- l'informazione dei membri su questioni di attualità e sulle richieste pervenute alla CDLS.

Articolo 9: Organo di revisione

L'assemblea generale elegge tra i suoi membri un organo di controllo, costituito da due revisori, per un periodo amministrativo di tre anni. I revisori possono essere rieletti.

I revisori verificano il bilancio annuale, sottomettendo un rapporto e formulando suggerimenti all'assemblea generale dei membri.

Articolo 10: Il segretariato

Il segretariato della CDLS è diretto da una o un responsabile della gestione amministrativa. La sua designazione è compito del comitato.

I compiti e le competenze della o del responsabile della gestione amministrativa sono definiti in un regolamento generale e in un descrittivo delle mansioni. Questi sono approvati dal comitato.

Articolo 11: Quota annua

Le spese della CDLS vengono coperte dalla quota annua, il cui ammontare viene fissato dall'assemblea generale dei membri. La quota annua è determinata in base alla dimensione della scuola.

Il comitato può escludere un membro che, nonostante richiamo, non abbia versato la suddetta quota entro la fine dell'anno civile.

Articolo 12: Responsabilità

I debiti della CDLS vengono garantiti unicamente dal patrimonio dell'associazione.

Articolo 13: Utilizzo dei beni dell'associazione in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione i suoi beni verranno ripartiti tra le scuole i cui rettori sono suoi membri.

Questi statuti sostituiscono quelli del 2 maggio 2005. Essi entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea generale dei membri.

In caso di dubbio verrà adottata la versione in lingua tedesca.

Approvato dall'assemblea generale dei membri della CDLS il 12 settembre 2023 a Menzingen.

Il presidente: Stefan Zumbrunn-Würsch

Il segretario: Fulvio Cavallini